

Ruolo generale n. 11932/2015

TRIBUNALE DI LECCE
UFFICIO LAVORO

Il giudice dott. Luca Notarangelo,

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto con atto depositato il 25/9/15 da
nei confronti di MIUR ed Istituto Comprensivo di Salice Salentino;

sentite le parti all'udienza del 3/11/2015 e sciogliendo la riserva di cui al verbale;

OSSERVA

In via preliminare, deve respingersi, allo stato, l'eccezione di improcedibilità del ricorso proposta da parte resistente sul presupposto della mancata integrazione del contraddittorio, atteso che la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. I, sent. n. 11736/2003); onere che nella specie non è stato assolto con precisione.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In primo luogo, *"Ai sensi dell'art. 1, co. 1, d.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, il collocamento a riposo a sessantacinque anni non è previsto per i dipendenti non di ruolo della scuola, come si ricava dalla considerazione che la norma si riferisce al collocamento a riposo per limite d'età del personale del comparto scuola con rapporto a tempo indeterminato, mentre la situazione dei dipendenti non di ruolo deve ritenersi ancora disciplinata dalla l. 19 marzo 1955 n. 160, e precisamente dall'art. 24, che fissa al riguardo il limite massimo dei settanta anni di età e che non è stato abrogato dall'art. 109 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417"* (Consiglio di Stato sez. VI 02 aprile 2012 n. 1940).

Ne consegue che deve essere disapplicato il decreto ministeriale n. 353 del 22/5/2014, nella parte in cui prevede che gli aspiranti all'attribuzione delle supplenze devono avere un'età non superiore ad anni 66 e mesi 3, per contrasto con la citata norma di legge.

In ogni caso, al di là di tale distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo, si deve ritenere che vi sia un principio generale, in applicazione dell'art. 38 Cost., che consenta il trattenimento in servizio oltre l'anzianità anagrafica massima dei dipendenti che non abbiano ancora raggiunto l'anzianità contributiva minima necessaria per la pensione.

Nello stesso senso si era pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 33 del 6 marzo 2013, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 15-nonies, co. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 16 co. 1, primo periodo, D.Lgs. 503/92 - nel testo quale vigente fino all'entrata in vigore dell'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Dello stesso tenore la seguente sentenza: "È costituzionalmente illegittimo l'art. 15 co. 3, della l. 30 luglio 1973 n. 477 (delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola elementare, secondaria e artistica dello Stato) nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del 65mo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio, su richiesta, fino al conseguimento di tale anzianità minima e comunque non oltre il 70mo anno di età" (Corte costituzionale, 12/10/1990, n. 444).

Sempre secondo la stessa sentenza, "L'art. 15 co. 3 l. 30 luglio 1973 n. 477 è incostituzionale per violazione dell'art. 38 comma 2 cost. nella parte in cui non consente al personale ispettivo, direttivo docente e non docente della scuola, assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima e comunque non oltre il settantesimo anno di età".

Nello stesso senso depono il Decreto legislativo 16/04/94, n. 297 art. 509 co. 3 ("Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età").

Nel caso di specie, la ricorrente ha superato l'età anagrafica massima prevista dalla legge per rimanere in servizio (66 anni e 3 mesi), ma non ha raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione (15 anni), in quanto le mancano ancora 180 giorni; ne consegue che ella ha diritto ad essere reinserita nelle graduatorie per il conferimento di supplenze, in modo da maturare tale anzianità contributiva minima, in quanto il divieto di trattenimento in servizio oltre il già citato limite massimo anagrafico vale per i dipendenti che abbiano già maturato il diritto alla pensione e vogliano solo conseguire una maggiore anzianità contributiva, ma subisce una deroga (deroga che appare pienamente conforme all'art. 38 Cost.) nel caso di dipendenti che non abbiano ancora maturato l'anzianità contributiva minima necessaria ai fini della pensione.

Sussiste quindi il fumus boni juris del diritto azionato; quanto al periculum in mora, esso discende dall'età della ricorrente, la quale è nata il 19/9/1946, per cui non potrebbe attendere un altro anno, in quanto raggiungerebbe l'anzianità anagrafica massima – non superabile – di 70 anni.

Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto sia della condotta dell'amministrazione resistente, che si è attenuta alle disposizioni ministeriali, sia del ritardo della ricorrente nell'azionare il suo diritto ai limiti dei 70 anni.

P. T. M.

Visto l'art. 700 c.p.c., ordina alle amministrazioni resistenti di reinserire in via cautelare d'urgenza la ricorrente nelle graduatorie per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/17, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per ottenere il minimo della pensione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età.

Compensa tra le parti spese di lite della fase cautelare.

Lecce, 23/11/2015



IL GIUDICE
dott. Luca Notarangelo

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the judge.